

Allegato "B" Rep. 48.762/11.270 del 13/09/2012

REGOLAMENTO STATUTARIO

GAZ – Gruppo Agenti Zurich

Art. 1

Il presente Regolamento, emanato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 14 – lettera h), detta norme di esecuzione statutaria come da art. 28 – lettera a) dello Statuto.

Art. 2

La qualità di iscritto onorario di cui all'art. 2 dello Statuto viene deliberata dall'Assemblea Generale ed è conferita al Collega che abbia acquisito durante la permanenza nell'Associazione rilevanti meriti.

La proposta viene deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti.

Contributo associativo

Art. 3

La misura del contributo associativo e le modalità di pagamento sono determinate dal Consiglio Direttivo entro il mese di Novembre.

Esse hanno effetto vincolante per tutti gli iscritti, dal primo Gennaio successivo alla loro adozione.

Art. 4

Le dimissioni dal “Gruppo Agenti Zurich” sono efficaci solo se presentate in forma scritta e decorrono dal primo giorno successivo al mese nel quale il Consiglio Direttivo le ha accolte.

In ogni caso l'accoglimento delle dimissioni non comporta la restituzione al dimissionario della quota per contributo associativo come da art. 20 dello Statuto.

Art. 5

La morosità nel versamento del contributo associativo è contestata dal Presidente del “Gruppo Agenti Zurich” all'associato con lettera.

In tale comunicazione è proposto all'associato un termine non inferiore a giorni 15 (quindici) per la regolarizzazione della morosità contributiva.

Trascorso inutilmente detto termine, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, comunica all'iscritto l'intervenuta decadenza dalla sua qualità di associato.

Art. 6

L'esclusione dell'associato, prevista dall'art. 3 lettera d) dello Statuto, può essere adottata soltanto dal Collegio dei Probiviri con rispetto delle garanzie e procedure previste in tale norma.

In ogni caso l'esclusione non comporta la restituzione della quota per contributo associativo come da art. 20 dello Statuto.

Art. 7

Il deferimento dell'associato al Collegio dei Probiviri da parte del Consiglio Direttivo può avvenire:

- a) Per violazione di norme di deontologia professionale;
- b) Per ogni comportamento, anche individualmente assunto, che contrasti sia con la scopo del “Gruppo Agenti Zurich”, indicato nell'art. 4 dello Statuto, nonché per

qualsiasi fatto che possa recare discredito alla categoria degli Agenti Gruppo Zurich.

Art. 8

La “regolarità contributiva” di cui al primo comma dell’art. 6 dello Statuto deve sussistere all’atto dello svolgimento dell’Assemblea Generale.

A tale accertamento deve provvedere l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea sulla scorta di documentate informazioni contabili fornite dal Presidente o da componente del Consiglio Direttivo.

La morosità contributiva, per essere causa ostativa alla partecipazione di un associato all’Assemblea, si considera tale soltanto dopo che sia trascorso il termine di 15 (quindici) giorni ingiunto, ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, all’associato per la regolarizzazione della sua posizione.

Assemblea Generale

(art. 6 dello Statuto)

Convocazione

Art. 9

La convocazione dell’Assemblea, deliberata dal Consiglio Direttivo come da art. 14 lettera g) dello Statuto, deve essere fatta con avviso scritto, inviato con lettera raccomandata, o con altro mezzo telematico, a ciascun associato almeno 30 giorni prima dello svolgimento ovvero con pubblicazione su organi di stampa nazionali di categoria.

Allorchè la sua convocazione venga demandata ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 dello Statuto, tale richiesta deve trovare evasione da parte del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dall’ultima richiesta pervenuta che raggiunga il quorum di un quarto degli associati, prevista in tale disposizione.

Anche all’assemblea indicenda su richiesta come sopra, si applica, per la convocazione, il termine di giorni trenta di cui al primo comma della presente disposizione.

Art. 10

In casi straordinari di necessità e urgenza, l’assemblea può essere validamente convocata anche con avviso scritto, inviato con lettera raccomandata o con altri mezzi telematici, nel rispetto delle formalità indicate nel precedente art.9, quindici giorni prima del suo svolgimento.

Art. 11

L’avviso di convocazione, che dovrà essere affisso anche presso la sede del “Gruppo Agenti Zurich”, dovrà contenere luogo, data e ora del suo inizio e dell’eventuale prosecuzione in altri giorni, nonché il relativo ordine del giorno.

La trattazione in Assemblea di argomenti non contenuti nell’ordine del giorno potrà avvenire solo se vi sarà il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti, rispettate le regole di costituzione e partecipazione di cui al primo comma dell’art. 7 dello Statuto.

Art. 12

Le deleghe scritte, di cui all’art. 7 dello Statuto, dovranno essere conservate negli atti dell’assemblea per un biennio.

Le deleghe, indicanti chiaramente il delegato, dovranno essere inviate via fax alla

Segreteria del “GAZ” o presso la Segreteria del Congresso entro le ore 20.00 del primo giorno dell’Assemblea Generale; le deleghe verranno quindi consegnate alla Commissione verifica poteri che provvederà alla consegna al delegato.

Verifica poteri
(art. 14 dello Statuto)

Art. 13

I poteri, le attribuzioni e la composizione dell’Assemblea Generale sono previsti dagli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto.

I partecipanti debbono esibire al loro arrivo un documento di identità e, per i morosi, la prova dell’avvenuto versamento dei contributi previsti.

Riceveranno la tessera di partecipazione personale e quella per l’eventuale delegante.

La Commissione per la verifica dei poteri, nominata dal Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno il giorno precedente all’apertura dei lavori assembleari.

Essa ha il compito di procedere al controllo dei partecipanti, di decidere con apposita nota a verbale sull’ammissibilità all’Assemblea nei casi di contestazione e di convalidare le deleghe secondo quanto previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento, nonché di verificare il numero dei presenti ai fini della validità dell’adunanza.

Lavori Assembleari
(art. 8 dello Statuto)

Art. 14

Il Presidente uscente, dopo aver accertato la validità dell’adunanza, dichiara aperti i lavori assembleari.

L’Assemblea procede immediatamente alla nomina dell’Ufficio di Presidenza di cui all’art. 8 dello Statuto, composto dal Presidente, da uno o due Vice Presidenti ed eventualmente, dal Segretario verbalizzante, quest’ultimo scelto anche tra i dipendenti del “Gruppo Agenti Zurich”.

Art. 15

L’Ufficio di Presidenza propone all’Assemblea la nomina della Commissione di scrutinio composta da almeno tre persone.

L’incarico di membro della Commissione è incompatibile con quella di candidato.

La Commissione di scrutinio nomina nel suo seno un Presidente, cui spettano i seguenti compiti:

- a) Coordinare e dirigere le operazioni di conteggio dei voti, comunque espressi durante i lavori congressuali.
- b) Coordinare e dirigere le operazioni di voto e scrutinio per l’elezione delle cariche associative ed in particolare:
 - b1) convalidare la sottoscrizione delle singole candidature ai sensi dell’art. 20 – lettera b) del presente regolamento;
 - b2) costituirsi in seggio elettorale;
 - b3) consegnare le schede di votazione, di diverso colore ciascuna per ogni organo istituzionale da eleggere, riportando detta operazione su apposito elenco;
 - b4) ricevere la scheda personale dell’associato che abbia votato e di quella eventualmente votata per delega;

b5) procedere allo scrutinio delle stesse;

b6) proclamare il risultato delle votazioni redigendo e sottoscrivendo apposito verbale, da comunicarsi immediatamente al Presidente dell'Assemblea.

Art. 16

L'Ufficio di Presidenza può proporre la costituzione di una Commissione composta da 5 (cinque) colleghi Agenti per la raccolta e l'esame delle istanze congressuali e la formulazione della mozione conclusiva.

Tale Commissione designa un relatore che riferirà all'Assemblea.

Art. 17

L'Ufficio di Presidenza ed i componenti delle Commissioni vengono eletti per alzata di mano.

Art. 18

Esperate le formalità di rito si inizia il dibattito sui vari punti all'ordine del giorno. I partecipanti che intendono prendere la parola devono iscriversi presso la Presidenza dell'Assemblea.

La parola viene concessa nell'ordine di iscrizione. Ogni partecipante può prendere la parola una volta sola sulla relazione del Presidente.

La mozione d'ordine, sempreché riguardi questioni di procedura, deve essere presentata per iscritto all'Ufficio di Presidenza che, dopo averne accertata l'ammissibilità, concede la parola al presentatore alla fine dell'intervento in corso, dà poi diritto di parola ad un partecipante a favore ed a uno contro e, successivamente, la pone in votazione.

Art. 19

La durata degli interventi può essere fissata dall'Ufficio di Presidenza tenuto conto degli iscritti a parlare. La chiusura delle iscrizioni a parlare viene determinata dall'Ufficio di Presidenza tenuto conto dello svolgimento dei lavori congressuali.

Art. 20

Elezioni ed Operazioni di voto

Le elezioni dei componenti del Consiglio Direttivo, dei Delegati Territoriali, del Collegio dei Provirvi e del Collegio dei Revisori Contabili si effettuano su quattro schede di diverso colore, preventivamente autenticate da almeno uno scrutatore del seggio.

Per le assemblee che, ai sensi dell'art.8-lett. b) dello Statuto, hanno iscritto nel proprio ordine del giorno il "rinnovo delle cariche sociali", le operazioni di voto si svolgono con le modalità sotto indicate:

a) l'elezione del Consiglio Direttivo si svolge con presentazione di una o più liste, senza voto di preferenza ai candidati se non in caso di lista unica, accompagnate da indicazioni programmatiche che in conclusione dell'Assemblea, e tenuto conto del dibattito avvenuto nel corso dell'Assemblea stessa, saranno la base della mozione finale congressuale;

b) ogni lista dovrà indicare il candidato Presidente, 4 (quattro) altri nominativi candidati componenti del Consiglio Direttivo ed altri 3 (tre) nominativi designati quali supplenti al Consiglio Direttivo stesso ed ogni candidatura non sarà valida se non sottoscritta dal candidato medesimo sul foglio di presentazione; con apposita

scheda verranno inoltre eletti i componenti del Collegio dei Probiviri ed il Collegio dei Revisori Contabili;

c) ciascuna Area Territoriale provvederà all'elezione dei propri Delegati Territoriali mediante indicazione sulla scheda apposita del nominativo del candidato;

d) ogni candidato può far parte di una sola lista e non può essere presentatore di liste, né componente della Commissione Scrutinio;

e) le liste sono valide se sottoscritte da almeno 25 (venticinque) associati presenti in Assemblea (non vengono computate le deleghe);

f) trascorsi i termini statutari per la presentazione delle liste, qualora si fosse in presenza di un'unica lista, la stessa, si intenderà aperta a disponibilità di candidatura degli associati. Nella fattispecie, si procederà con l'espressione sulla scheda di voto delle preferenze, il cui numero non potrà essere superiore a quello dei candidati da eleggere;

g) i nominativi dei rappresentanti di lista sono da indicarsi congiuntamente alla presentazione delle liste; il rappresentante di lista ha facoltà di assistere alle operazioni di voto e di scrutinio e di ottenere la verbalizzazione delle sue osservazioni da parte del Presidente del seggio;

h) la Commissione di Scrutinio, incaricata dell'accettazione delle liste e delle candidature, verifica che le liste e le candidature abbiano tutte i requisiti richiesti dal presente Regolamento ed assegna a ciascuna lista un numero progressivo secondo l'ordine di presentazione;

i) nel caso di errore o di irregolarità, la Commissione di Scrutinio assegna ai sottoscrittori di lista il termine di un'ora entro il quale provvedere alla regolarizzazione; dopodiché la Commissione dispone la stampa e la distribuzione delle liste. Al termine delle operazioni di verifica delle liste dei candidati vengono istituiti da 1 a 4 seggi, numerati progressivamente e composti da un minimo di 1 ad un massimo di 3 membri ciascuno.

Art. 21

All'ora fissata dalla Presidenza dell'Assemblea iniziano le operazioni di voto. Ogni iscritto si reca al seggio elettorale assegnatoli, e consegna la tessera di partecipazione e le schede elettorali.

Uno dei membri del seggio, accertata la regolarità della tessera, legge il nome; il secondo appone la sua firma sull'elenco degli iscritti a fianco del nominativo segnato; il Presidente riceve le schede e le depone nelle urne.

Art. 22

E' data facoltà agli elettori di ottenere per una sola volta dal Presidente del seggio una seconda scheda di votazione previa restituzione di quella precedentemente ottenuta.

Operazioni di scrutinio

Art. 23

Il Presidente di ciascun seggio, all'ora fissata dalla Presidenza dell'Assemblea, dichiara chiusa le votazioni.

Indi accerta il numero dei votanti risultante dall'elenco in suo possesso.

L'elenco firmato deve essere chiuso in busta sigillata e consegnato al Presidente del

seggio n. 1 unitamente alle schede non utilizzate e a quelle ritirate per la sostituzione.

Art. 24

Il Presidente di ciascun seggio inizia quindi le operazioni di scrutinio e, qualora la votazione non avvenga mediante procedimento elettronico:

- a) Estrae dall'urna una per volta le schede, ne controlla la regolarità ed annuncia il voto di lista o le preferenze, in caso di lista aperta;
- b) Incarica due componenti del Seggio di registrare i voti. Lo spoglio viene effettuato prima per le schede per le elezioni dei componenti il Consiglio Direttivo e successivamente per l'elezione del Delegato Territoriale, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori Contabili;
- c) Redige verbale di tutte le operazioni, dal quale devono risultare eventuali contestazioni e controversie non risolte all'interno del seggio;
- d) Trasmette al Presidente del seggio n. 1 in buste separate raccolte in unico plico sigillato:
 - le schede valide;
 - le schede nulle da lui controfirmate;
 - le schede bianche da lui controfirmate;
 - le schede contestate;
 - il verbale delle operazioni di scrutinio, firmato da tutti i componenti del Seggio.

Art. 25

Sono nulle le schede:

- a) In cui l'elettore si è fatto riconoscere o che contengono segni destinati a tal fine;
- b) Che esprimono voti dati a più liste;
- c) Che contengono espressioni di non voto.

Art. 26

Per tutte le contestazioni e controversie sollevate intorno alle operazioni di scrutinio, che non abbiano trovato soluzione all'interno di ciascun seggio, si pronuncia a maggioranza semplice la Commissione di scrutinio riunita dal Presidente del Seggio n. 1.

In apposito verbale si deve fare menzione delle decisioni adottate.

Art. 27

Al Presidente del Seggio n. 1, in presenza di altri Presidenti di seggio, è demandato il compito di:

- a) Aprire i plichi provenienti da ciascun seggio;
- b) Estrarre i verbali e le eventuali buste delle schede contestate;
- c) Richiudere i plichi e risigillarli;
- d) Ove necessario riunire la Commissione di scrutinio per la soluzioni delle contestazioni di cui all'articolo precedente;
- e) Riepilogare dai verbali di seggio, ed eventualmente, dal verbale della Commissione di scrutinio i risultati dello spoglio dei voti;
- f) Quantificare e accertare l'identità degli eletti;
- g) Redigere in duplice copia verbale riassuntivo dei risultati elettorali, sottoscritto da tutti i Presidenti di seggio, di cui un esemplare deve essere consegnato alla Presidenza dell'Assemblea per la proclamazione ufficiale e, quindi, per essere

allegato al verbale dell'Assemblea;

h) Riunire in un unico contenitore sigillato:

- i plichi di cui al punto c) del presente articolo;
- la busta contenente le eventuali schede contestate e riconosciute nulle;
- la busta contenente le eventuali schede contestate e riconosciute valide;
- la busta contenente i verbali di cui al punto b) e g) del presente articolo, nonché
- l'eventuale verbale di cui all'art. 26 del presente Regolamento;
- le buste contenenti gli elenchi degli elettori e le schede non utilizzate di cui all'art. 23 del presente Regolamento.

Art. 28

Le precedenti disposizioni di cui all'art. 9 si applicano anche all'Assemblea Territoriale prevista all'art. 9 dello Statuto.

Peraltro i termini per la convocazione sono ridotti alla metà.

Art. 29

In caso di vacanza dell'ufficio di Delegato Territoriale, l'elezione per la sostituzione deve avvenire entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza stessa, con apposita convocazione nell'Area Territoriale di riferimento.

Art. 30

La convocazione della prima riunione del Consiglio Direttivo deve essere fatta dal Presidente del Consiglio Direttivo stesso, con lettera raccomandata o con altro valido mezzo telematico, da inviarsi a ciascun componente, almeno 15 (quindici) giorni prima del suo svolgimento.

Il termine ordinario di convocazione delle successive riunioni è di 8 (otto) giorni prima del loro svolgimento.

In caso di convocazione chiesta da almeno un terzo dei suoi componenti con le modalità di cui all'art. 13) dello Statuto, il Presidente del "Gruppo Agenti Zurich" deve indire la riunione senza indugio e comunque entro 15 (quindici) giorni dall'ultima richiesta che faccia scattare il quorum di un terzo previsto da tale norma statutaria.

Art. 31

In casi straordinari di necessità ed urgenza, i termini di cui al primo comma dell'art. 30 del presente Regolamento sono ridotti a tre giorni liberi prima del suo svolgimento.

Art. 32

In caso di prorogatio dei poteri del Consiglio Direttivo, previsto dall'art. 13 dello Statuto, il termine di 8 (otto) giorni, di cui al secondo comma dell'art. 30 del presente Regolamento, è ridotto a 5 (cinque) giorni.

Art. 33

La sfiducia al Presidente, di cui all'art. 15 dello Statuto, deve essere votata su mozione scritta e motivata e non può essere messa a votazione nello stesso giorno della sua presentazione.

Art. 34

E' in facoltà del Collegio dei Probiviri approvare, anche a maggioranza, un regolamento autonomo per il proprio funzionamento.

